



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.8332/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I e V Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Istituzione del Garante dei diritti degli animali”.
(Reg. Gen.n.447)

Ad iniziativa del Consigliere Bianca Maria D’Angelo.
Depositata il 22 marzo 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

18 APR. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Il Consigliere Segretario

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0008332/A

Del: 22/03/2013 09.08.40

Da: CR A: SERASS

Prot. 57/cons.segr.

Alla Segreteria Generale del
Consiglio Regionale della Campania
SEDE

Oggetto: Proposta di Legge: **“ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI”**

Si trasmette per gli adempimenti di conseguenza la Proposta di Legge di cui all'oggetto.

Napoli, 21.03.2013

Bianca Maria D'Angelo

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 442

210313
Sew. Amans



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI”

Ad iniziativa : Bianca Maria D'ANGELO

Bianca Maria D'Angelo

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 447



Consiglio Regionale della Campania



RELAZIONE

La *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale*, redatta dalla L.I.D.A., è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978. Il suo testo, redatto nel corso di riunioni internazionali da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale, costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. La Dichiarazione propone, infatti, all'uomo le norme di "un'etica che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante". Si può leggere l'Atto come una dichiarazione di principi dettati allo scopo di aiutare l'uomo a ritrovare l'armonia con l'universo, adottando un comportamento biocentrico. Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di interagire con gli altri esseri viventi, impegnandosi in un progressivo ridimensionamento della sua - "autoritaria" - gestione dell'economia biologica.

La prima forma di protezione animali in Italia fu promossa da Giuseppe Garibaldi che, il 1° aprile 1871, fondò la "Regia società torinese protettrice degli animali".

Ma già nel 1859, il codice penale sardo (articolo 685 comma 7) prendeva in esame i casi di maltrattamento e sevizie di animali effettuati in modo gratuito, in luogo pubblico, contro animali domestici, qualificandoli come contravvenzioni contro l'ordine pubblico.

Il codice Zanardelli del 1889, all'articolo 491, proibì in modo espresso atti crudeli, sevizie e maltrattamenti ad ogni specie animale.

La crescente sensibilità nei confronti di questi esseri comportò il proliferare di società protettrici zoofile e la necessità di un'armonica regolamentazione delle stesse. Vi provvide la cosiddetta legge Luttazzi (L. n. 611 del 12 giugno 1913), sulla "Regolamentazione delle società zoofile per la protezione degli animali", ancora in vigore, che aggiunse ulteriori condotte punitive. Con essa si prevede, per tutte le società zoofile allora esistenti, la possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e si riconobbero le guardie zoofile (scelte dalle società) come agenti di pubblica sicurezza di nomina prefettizia.



Consiglio Regionale della Campania

Con l'avvento del Fascismo la situazione mutò; nel 1938, venne istituito l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.), che dichiarò sciolte tutte le società preesistenti, eventualmente ricostituibili come sezioni provinciali e comunali dell'Ente medesimo. Questo aveva come fine di "provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica". Dopo circa venticinque anni di intensa attività, nell'ottica politico-legislativa dello smantellamento degli enti pubblici, il D.P.R. 31 marzo 1979 ne decretò la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico (conferita all'Ente con L. 19.05.1954, n. 303), pur lasciandolo in vita "come persona giuridica di diritto privato" e trasferì "ai Comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico" fino ad allora attribuite all'E.N.P.A. e alle Regioni le rispettive funzioni pubbliche, concernenti gli interventi per la protezione della natura.

Per quanto riguarda la situazione odierna, i soggetti di natura pubblica preposti alla protezione degli animali sono lo Stato, le Province, i Comuni, le Associazioni tra Comuni, le Comunità montane, le Regioni. I cittadini hanno dato vita a numerose associazioni volontarie per combattere la crudeltà verso gli animali e il loro abbandono, per la cura degli animali domestici, per la lotta alla vivisezione, per la propaganda per l'abolizione della caccia e degli zoo.

Alla luce di quanto brevemente esposto nasce questa iniziativa legislativa che vuole offrire alla Comunità campana uno strumento per assicurare, su tutto il territorio regionale, il benessere degli animali per una migliore convivenza con la collettività umana.



Consiglio Regionale della Campania

All' articolo 1 la proposta di legge stabilisce le finalità che rientrano nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali dell'Unesco, e delle Direttive CEE e delle leggi nazionali nonché dello Statuto della Regione.

All'articolo 2 istituisce il Garante dei Diritti degli Animali che ha la propria sede presso il Consiglio regionale.

All'articolo 3 detta le funzioni che svolge il Garante nell'ambito della Dichiarazione e delle norme previste all'articolo 1 con la collaborazione delle Associazioni aventi scopi animalisti ed ambientali.

All'articolo 4 è disciplinata la nomina del Garante nonché i requisiti e le incompatibilità della stessa.

All'articolo 5 individua l'Ufficio del Garante e ne stabilisce le collaborazioni con gli Enti locali e le Associazioni di volontariato.

All'articolo 6 si stabilisce che il Garante relazioni annualmente al Consiglio sull'attività svolta e sull'attuazione in Campania delle norme in materia di protezione degli animali.

All'articolo 7 si stabilisce che l'istituzione del Garante non comporti ulteriore aggravio per le risorse economiche del Consiglio.

RELAZIONE ECONOMICA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per il bilancio della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Finalità

1. La Regione ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali dell'Unesco, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati delle Direttive CEE e dalle Leggi nazionali e del proprio Statuto:

- a. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- b. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
- c. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- d. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
- e. istituisce presso il Consiglio Regionale il Garante dei Diritti degli Animali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
Istituzione del Garante

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio regionale, il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3
Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a. vigila che sia data piena applicazione, su tutto il territorio regionale, alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché alla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali.
- b. Promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli Animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado.
- c. Segnala alla Giunta ed al Consiglio Regionale l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli Animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea.
- d. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuove iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
- e. riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli Animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f. Denuncia o segnala all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli Animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni.
- g. promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli Animali.
- h. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.



Consiglio Regionale della Campania

- i. Richiede interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti.
 - j. cura rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali.
 - k. Richiede la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui al Titolo IXbis e articoli 638, 727, 727bis e 733bis del codice penale.
 - l. Incentiva e incoraggia la vigilanza zoofila sul territorio regionale, fornendo supporto per i corsi di formazione delle guardie volontarie, per la loro nomina e per le loro attività; chiede, altresì, alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi.
 - m. ispeziona di propria iniziativa, anche con l'ausilio di collaboratori e di altro personale ritenuto utile, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale, e relaziona alla Giunta e agli organi competenti.
2. Il Garante si avvale, per il raggiungimento dei fini previsti al precedente comma 1, della collaborazione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale, riunite in consulta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Nomina, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica tre anni e non può essere rieletto.
2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non superiore ai sessantacinque anni
 - b. diploma di laurea;
 - c. possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.
4. La carica di Garante è incompatibile, altresì, con impieghi nella Pubblica Amministrazione, per la qualcosa, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge.
5. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.
6. Al Garante non è corrisposto nessun indennità tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività di istituto e nel limite previsto dal bilancio per il funzionamento del Consiglio Regionale.
7. Il Garante dura in carica per tutto il mandato del Presidente della Giunta, salvo revoca da parte dello stesso, e non può essere confermato per più di una volta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5
Ufficio del Garante

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali, nell'ambito della dotazione organica e strutturale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.
2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con la Giunta regionale, con i Comuni e le Aziende sanitarie, della collaborazione degli uffici e dei servizi veterinari.
3. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, altresì, della collaborazione volontaria e non retribuita di esperti e consulenti con comprovata competenze del campo dei diritti e della tutela degli animali. Gli esperti e consulenti sono nominati dal Garante e fanno parte integrante del suo Ufficio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Relazione

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (d.lgs n. 116/1992), e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo. La relazione annuale del Garante è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Campania. IL Consiglio regionale provvede per le attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RF